CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASCIO

Norme per la distribuzione dei profilattici e per l'informazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Presentata il 28 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Numerose e serie pubblicazioni nazionali e internazionali avvalorano, basandosi su studi comprovati, l'utilità dell'uso del profilattico o preservativo per combattere la diffusione del virus dell'AIDS.

I soggetti attualmente più a rischio sono gli uomini sposati ed i giovanissimi. Queste due categorie rappresentano ormai i principali « bacini in espansione » di chi corre il pericolo del contagio.

Per i giovani, inoltre, il rischio aumenta per l'uso delle droghe da discoteca che, mescolate con l'alcool, fanno cadere l'autocontrollo e i freni inibitori.

È importante quindi fare un'opera di prevenzione basandosi su informazioni serie, soprattutto a livello scolastico, salvaguardando i giovani che sono, proprio perché sprovvisti di informazioni, i soggetti oggettivamente più a rischio di contagio.

In molti paesi europei, a cominciare dalla Gran Bretagna, è ormai in funzione da anni un servizio di distribuzione gratuita dei profilattici nei presìdi della sanità pubblica e presso molti dei luoghi frequentati dai giovani come le discoteche.

Questa proposta punta ad un obiettivo limitato: assicurare la distribuzione possibilmente gratuita ad alcune categorie, per esempio i giovani, ed a prezzo agevolato ad altre, secondo disposizioni del Ministero della sanità.

Inoltre il rimando al Ministero della sanità per l'applicazione e a quello della pubblica istruzione per la distribuzione negli istituti superiori permette di tener conto nell'applicazione tanto dell'esigenza

di informare e rendere disponibile gratis o a prezzo agevolato i profilattici per quanti lo vogliono, tanto della sensibilità delle famiglie e del credo religioso di molti cittadini.

L'obiettivo che i presentatori di questa proposta si pongono è di far conoscere a tutti un mezzo di riduzione drastica dei rischi di contagio dell'AIDS e di altre malattie infettive (l'epatite C, oltre alle classiche malattie veneree) e di renderlo disponibile per quanti vogliano utilizzarlo. Non si vuole certo entrare nella sfera delle scelte religiose, di vita sessuale o sentimentale di ciascun cittadino e quindi promuovere una o l'altra delle scelte possibili sui comportamenti sessuali nella convinzione che la legge deve tutelare la libertà di credo e di scelta di tutti i cittadini.

La proposta prevede la distribuzione di pubblicazioni informative da parte del Ministero della sanità (cosa già avvenuta nel 1993 con l'opuscolo di Lupo Alberto) perché si consenta l'informazione. Per le scuole è previsto che il Ministero della pubblica istruzione definisca i criteri per l'installazione di distributori (magari con costo molto basso: 200 o 500 lire per evitare sprechi) ed anche il coinvolgimento di studenti, docenti e famiglie nell'adattare le forme dell'informazione alle diverse realtà territoriali ed ai diversi tipi d'istituto.

Il coinvolgimento dei genitori riguarda soprattutto l'informazione rivolta agli studenti minorenni presenti negli istituti superiori.

La proposta prevede, ovviamente, anche l'innalzamento dei criteri di controllo sulla qualità dei profilattici prodotti o distribuiti in Italia al massimo *standard* di sicurezza esistente nell'Unione europea.

Questa proposta, va precisato, è una risposta agli inquietanti risultati di molte inchieste che rivelano come gli italiani, ed in specie i giovani, siano in Europa tra i più disinformati sulle cautele necessarie a prevenire l'AIDS ed altre malattie da contagio sessuale e quindi non una popolazione «casta», ma a rischio di contagio per ignoranza.

Pur considerando gli studi che hanno contestato il profilattico come mezzo sicuro al 100 per cento contro l'AIDS, a tal proposito l'autorevole immunologo, professor Aiuti, ha precisato: « Nessuno ha mai detto che la sicurezza contro il contagio fosse totale, poiché ogni prodotto industriale, e quindi anche il profilattico, può essere difettoso. La limitazione del rischio va comunque dal 90 al 95 per cento. È stata l'Organizzazione mondiale della sanità a volere una campagna di diffusione del preservativo, dopo che il Centro di controllo delle malattie infettive di Atlanta ha verificato e ribadito la sua efficacia contro l'AIDS ».

Nessun mezzo, tranne la castità e la totale fedeltà ad un unico *partner* anch'esso fedele può dare la totale sicurezza da ogni contagio sessuale. È altrettanto vero che solo il non guidare nessuna auto e l'evitare ogni strada ove circolino autovetture, dà la totale certezza di non poter essere mai investito.

Questa proposta vuole più limitatamente evitare contrapposizioni ideologiche, lasciare ad ognuno le sue convinzioni etiche, religiose e sessuali ma ridurre i casi di contagio e, come nel caso dell'AIDS e di certe forme di epatite, di possibili morti.

Speriamo, onorevoli colleghi, nel consenso più ampio senza steccati ed in tanti contributi che possano modificare questa proposta mantenendone l'obiettivo: conoscere per poter scegliere liberamente e consapevolmente, garantire anche per i non abbienti mezzi di prevenzione dai contagi sessuali, tutela della gioventù non con proibizioni o ipocriti silenzi ma consentendo la scelta consapevole della propria sessualità con il minor rischio possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Distribuzione dei profilattici e pubblicazioni esplicative).

1. Presso ogni presidio medico pubblico e convenzionato sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le infezioni a trasmissione attraverso rapporti sessuali, con particolare riferimento all'AIDS.

ART. 2.

(Modalità per la distribuzione).

1. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati dei profilattici, nonché per la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni informative, anche di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per l'uso degli stessi negli istituti secondari superiori.

2. Il Ministro della sanità prevede, nel decreto di cui al comma 1, apposite facilitazioni per le regioni, gli enti locali e le strutture sanitarie, onde rifornire altri centri sul territorio per la distribuzione di profilattici e pubblicazioni.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità adotta provvedimenti che garantiscano l'adeguamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alla produzione e distribuzione dei profilattici in commercio nel territorio nazionale al massimo *standard* di sicurezza previsto dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione europea.

ART. 3.

(Distribuzione nei locali pubblici).

1. È requisito essenziale per l'esercizio dell'attività dei locali pubblici da ballo e delle aree destinate a concerti che questi

possano garantire un servizio di distribuzione di profilattici ai clienti.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 4.

(Modalità di distribuzione negli istituti scolastici).

1. Il Ministro delle pubblica istruzione, con proprio decreto, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per favorire la installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi negli istituti scolastici di istruzione superiore nonché per la diffusione di pubblicazioni esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie infettive trasmissibili attraverso rapporti sessuali, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori per adattare la attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.